

Mandato di Distribuzione

SCRITTURA PRIVATA TRA

- ----- , con sede in ----- via , 56 C.F./Partita IVA/Reg. Imprese n. --- , rappresentata dall' domiciliato per la carica in Roma, ove sopra giusto i poteri conferiti con (qui di seguito anche definita "Mandante");

- da una parte -

- , con sede in , via , C.F. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Roma: , partita I.V.A. n. , rappresentata dal , domiciliata per la carica in Roma, ove sopra, giusta i poteri ad essa conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data (qui di seguito anche definita la "Mandataria");

- dall'altra parte -

premesso che:

- A. La Mandante ha prodotto il film lungometraggio provvisoriamente intitolato "

diretto da ed interpretato, fra gli altri da ----- (di seguito per brevità definito "Film");

B. La Mandante dichiara e garantisce di essere la titolare esclusiva del 100% (cento per cento) di tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico (di seguito "Diritti") del Film per tutto il mondo, senza alcuna limitazione di sorta, nonché di avere la libera ed incondizionata disponibilità anche del soggetto, della sceneggiatura, della regia, delle musiche e di qualsiasi altro materiale od apporto, di modo che non possano essere vantati da parte di terzi diritti, pretese, azioni o ragioni di qualsivoglia natura che possano essere pregiudizievoli al presente accordo ed alla sua pacifica esecuzione;

C. La Mandante intende conferire in esclusiva alla Mandataria un mandato irrevocabile di sfruttamento, distribuzione, noleggio, vendita e/o concessione dei Diritti del Film nel e per il Territorio;

D. Per "Territorio" o "zona di esclusività nazionale" deve intendersi: Italia, Repubblica di San Marino, Cit tà del Vaticano, Capodistria, Principato di Monaco, Malta, compresi navi ed aeromobili battenti bandiera dei relativi paesi nonché, per i Diritti Televisivi ed Audiovisivi, così come appresso definiti, la Svizzera italiana;

E. La Mandante ultimerà ed appronterà, a propria cura e spese, in tempo utile per il rispetto dei termini di cui al all'art. 5) della parte dispositiva del presente accordo, la versione definitiva in lingua italiana del Film e della relativa presentazione;

F. la Mandataria intende aderire alla proposta di mandato di cui sopra ai termini ed alle condizioni di seguito riportate;



Rimane tra le parti convenuto quanto segue:

Art. 1) Premesse. La premessa e l'Allegato 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e vengono qui confermate.

Art. 2) Oggetto del Mandato. Ai patti e alle condizioni appresso stabiliti, la Mandante affida alla Mandataria, che accetta, in esclusiva, un mandato senza rappresentanza e irrevocabile, di distribuzione, sfruttamento e di utilizzazione economica, ivi compreso il noleggio ed il prestito nonché la concessione in licenza, dei Diritti nel Territorio in relazione al Film (di seguito tale mandato definito "Mandato"). il Mandato verrà eseguito dalla Mandataria alle condizioni e termini che seguono.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo i Diritti comprendono.

- i. Diritti Cinematografici (Theatrical e Non Theatrical): nei formati 16mm, 35mm, 70mm e su qualsiasi supporto fisico e/o meccanico attualmente noto e di futura invenzione per la proiezione e la riproduzione del Film al pubblico presente nelle sale cinematografiche o attraverso istituzioni o organizzazioni non prioritariamente deputate alla diffusione di opere

cinematografiche quali, a titolo meramente esemplificativo, istituti scolastici, chiese, imprese, organizzazioni industriali o civiche, ospedali, librerie, case di reclusione, conventi orfanotrofi o installazioni militari;

- ii. Diritti Televisivi: via etere, via cavo, via satellite, via rete telefonica, via rete informatica, non a pagamento (free), a pagamento (pay), pay per view, interattivi (ad es. video on demand e near video on demand) e in qualsiasi altra forma e modo e con qualsiasi altro mezzo e processo tecnico, esistenti e futuri;
- iii. Diritti Audiovisivi: home-video e commercial-video, a mezzo videogrammi (videocassette, nastri videomagnetici, videodischi, CD, DVD, etc.) e in qualsiasi altra forma e modo e con qualsiasi altro mezzo, processo tecnico e/o supporto esistenti e futuri per qualsivoglia utilizzazione commerciale, anche in abbinamento a prodotti editoriali, gadgets e/o altre opere audiovisive;
- iv. Diritti Multimediali Interattivi: a mezzo videogrammi (CD-Rom, CDi, microdisk, Playstation, Laser disk, nastri digitali, DAT, Video CD, DVD-Rom, Photo CD, etc.) e relativa commercializzazione attraverso tutti i canali di vendita (on-line, off-line, bundling, ecc.), a mezzo rete informatica (via Internet inclusa le cd. forme di *internet streaming video*, *webtv*, *webcasting*) anche in broadband, rete telematica, rete telefonica fissa e mobile (*mobile TV*), trasmissione dati via satellite, trasmissione dati via etere, video, ecc., e in qualsiasi altra forma e modo e con qualsiasi altro mezzo e processo tecnico esistenti e futuri;
- v. Diritti Radiofonici: in qualsiasi forma e modo e con qualsiasi mezzo e processo tecnico, esistenti e futuri;
- v. Diritti Ancillari: merchandising, premium promotion, advertising, commercial tie-in, di sponsorizzazione, e comunque tutti i diritti derivati e/o connessi;

Art. 3) Durata del Mandato. Il Mandato - che potrà essere esercitato dalla Mandataria direttamente o attraverso agenti, sub-distributori, sub-mandatari, cessionari o in associazione con terzi - viene conferito a decorrere dalla data odierna e per una durata pari a 10 (dieci) anni dalla accettazione dei materiali di cui al successivo art. 5. Alla scadenza del Mandato, le parti si impegnano a prorogare la durata dello

stesso ad i termini ed alle condizioni che saranno negoziate in buona fede, fermo restando che la Mandataria avrà un diritto di "prima negoziazione" nonché di "ultimo rifiuto" sulle eventuali proposte avanzate da qualsivoglia terzo. Rimane altresì inteso che il Mandato si intenderà comunque prorogato fino a quando la Mandataria non avrà integralmente recuperato il Minimo Garantito, come definito al successivo art. 9), nonché i costi, ivi meglio descritti, da essa sostenuti per l'esercizio del Mandato.

Resta altresì convenuto che, fino alla scadenza definitiva del Mandato, la Mandataria, previa autorizzazione scritta da parte del Mandante e salvo i casi di risoluzione anticipata del presente accordo, potrà procedere alla stipulazione di contratti che prevedano l'utilizzazione dei Diritti oltre detta scadenza e che la Mandataria, dopo la scadenza del Mandato, continuerà a gestire detti contratti, secondo quanto stabilito nel presente accordo, per tutta la loro durata.

Art. 4) Garanzie della Mandante. La Mandante garantisce il libero incondizionato e pacifico esercizio dei Diritti, che non sussistono ostacoli, vincoli, contestazioni o impedimenti al riguardo, e che non esiste a vantaggio di chicchessia alcun diritto suscettibile di essere opposto in tutto o in parte ai Diritti e all'esercizio del Mandato da parte della Mandataria e/o dei suoi aventi causa. In particolare, tra l'altro, la Mandante garantisce alla Mandataria che sono stati assolti, o che in ogni caso sono di sua esclusiva competenza, tutti gli obblighi, gli adempimenti e gli oneri di qualsiasi genere e natura comunque relativi e/o connessi con la realizzazione del Film, inclusi quelli di carattere fiscale, contributivo, assicurativo e retributivo che potessero derivare dalle leggi presenti e/o future, e di avere provveduto ad acquisire tutti i diritti, liberatorie ed autorizzazioni, in relazione sia ai Diritti sia all'esercizio del Mandato secondo quanto previsto nel presente accordo, da parte di ogni singolo avente diritto e che nessuna pretesa o eccezione potrà essere mossa da chicchessia al riguardo come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, dagli autori del soggetto, della sceneggiatura, delle musiche e delle foto, dal regista, dagli artisti

interpreti, da chiunque direttamente o indirettamente abbia partecipato o sia interessato al Film, ovvero per il noleggio e l'utilizzazione dei materiali musicali, per la sincronizzazione delle musiche e l'assolvimento dei relativi diritti, per la registrazione fonografica e videofonografica, ecc.

La Mandante altresì, confermando che i diritti oggetto del presente accordo non sono stati sottoposti ad alcun atto dispositivo a favore di altri soggetti terzi prima d'ora, garantisce che il Film non contiene alcunché di offensivo o diffamatorio per persone, enti o istituzioni ed è conforme alla normativa vigente in materia di pubblicità e *product placement*.

La Mandante si impegna a garantire e mallevare la Mandataria ed i suoi submandatari, cessionari o aventi causa da ogni molestia, impedimento, pretesa o contestazione a qualunque titolo da parte di terzi che potessero sorgere in merito all'esercizio dei Diritti ed all'esercizio del Mandato, ed a risarcire alla Mandataria e/o i suoi aventi causa tutti i costi e/o i danni, diretti o indiretti, che potessero derivare da eventuali turbative e/o pretese da parte di terzi.

Art. 5) Materiali - termini di consegna e di approvazione tecnica. Per la riproduzione delle copie e dei supporti necessari all'esercizio dei Diritti la Mandante si impegna, entro e non oltre il

- , a consegnare o a mettere gratuitamente a disposizione della Mandataria, per l'intero

periodo di validità del Mandato, i materiali tecnici relativi al Film specificati all'Allegato 1. Resta inteso che qualora il Film, su iniziativa della Mandataria, venga selezionato per la partecipazione a festival o a manifestazioni similari, la Mandante si obbliga a consegnare e/o a mettere a disposizione della Mandataria, entro i termini tassativi prontamente comunicati da quest'ultima, tutto il materiale necessario ed utile richiesto per la suddetta partecipazione.

Tali materiali dovranno risultare liberi da qualsiasi vincolo e/o onere reale e/o personale, anche a titolo di ritenzione, e sarà responsabilità della Mandante mantenerli in perfette condizioni sotto tutti gli aspetti, al fine di poterne trarre in ogni momento copie di ottima qualità per lo sfruttamento dei Diritti, nonché indenni da tutti gli oneri, azioni o ragioni di qualsiasi natura eventualmente derivanti alla Mandataria in ragione del presente accordo, con particolare riferimento a quelle di natura legale o giudiziaria.

La Mandataria - anche al fine del computo della durata del presente Mandato - dovrà verificare,

direttamente o tramite suoi incaricati ed entro 30 (trenta) giorni dalla relativa consegna, che detti materiali siano rispondenti ai requisiti di qualità necessari per lo sfruttamento dei Diritti.

Qualora la Mandataria nei termini sopra indicati riscontri l'inidoneità tecnica del materiale di cui all'Allegato 1 o di parte di esso, la Mandante fin d'ora si obbliga – sempre che la Mandataria non si avvalga della facoltà di risoluzione di cui al successivo art. 13) – a sostituirlo tempestivamente a sua integrale cura e spese, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della contestazione al riguardo, da effettuarsi a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata e - fatto salvo il risarcimento del danno - fermo restando che il Mandato per il Film si intenderà prolungato per un periodo pari a quello richiesto per la consegna del nuovo materiale e la verifica della sua idoneità da parte della Mandataria.

Resta inteso che, nel caso in cui per il Film tale sostituzione non sia possibile, per qualsiasi motivo, il presente accordo si intenderà automaticamente risolto, fatto salvo la facoltà della Mandataria di richiedere la restituzione del Minimo Garantito nonché il risarcimento dei danni subiti e *subendi*.

Art. 6) Esercizio del Mandato - Modalità e facoltà della Mandataria. Per quanto concerne l'esercizio del Mandato e lo sfruttamento dei Diritti, la Mandataria avrà ogni più ampia libertà d'azione nella scelta delle iniziative commerciali, finanziarie e di qualsivoglia altra natura.

Clients, circuiti, aventi causa in genere, prezzi e corrispettivi, percentuali tempistiche ed altre modalità per lo sfruttamento dei diritti oggetto della presente saranno scelti e determinati dalla Mandataria secondo sua scienza ed esperienza in materia agendo con la diligenza del buon padre di famiglia ed il suo operato è sin d'ora dato per rato e valido da parte del Mandante che nulla potrà eccepire alla Mandataria in caso di eventuali insolvenze dei clienti e degli aventi causa in genere nei confronti dei quali la Mandataria stessa abbia eventualmente promosso le iniziative di recupero. La Mandataria nell'espletamento del Mandato avrà la piena ed incondizionata facoltà di stipulare accordi, di curarne l'esecuzione, di incassare i corrispettivi pattuiti, di rilasciare quietanze e di compiere tutti gli atti ritenuti necessari sia all'espletamento del Mandato sia in relazione agli accordi conclusi con terzi.

A tal fine la Mandante riconosce espressamente che:

- i. il Mandato è conferito anche nell'interesse della Mandataria, in considerazione degli impegni economici e di diversa natura dalla stessa assunti;
- ii. la Mandataria non sarà in alcun modo responsabile della solvibilità dei suoi contraenti, né delle loro eventuali inadempienze in relazione alle condizioni contrattuali con essi stipulate;

Art. 7) Diritti della Mandataria. Con riferimento al Film, i Diritti comprendono altresì le facoltà della Mandataria di effettuare e/o far effettuare o comunque autorizzare gli aventi causa a:

- a. (i) la modifica del titolo; (ii) la traduzione e l'apposizione di sottotitoli in tutte le lingue; (iii) la utilizzazione anche parziale, la riproduzione, l'esecuzione e la rappresentazione in pubblico, il diritto di distribuzione, di noleggio, di prestito, nonché elaborazioni, adattamenti, riduzioni, tagli e suddivisioni in più parti (o puntate) ai fini del suo adattamento alle esigenze tecniche, di programmazione e comunque del miglior sfruttamento dei Diritti il tutto nel rispetto dei diritti degli autori e del Film in genere quale opera audiovisiva;
- b. l'abbinamento del Film con filmati, programmi, testi, elaborazioni grafiche e informatiche, e messaggi pubblicitari (es. comunicati e sponsorizzazioni, in ogni loro forma) effettuando i necessari inserimenti ed interruzioni;
- c. l'utilizzazione, ai fini promozionali, pubblicitari, didattici, di informazione e commerciali, di brani e sequenze del Film, dei relativi dialoghi, sinossi, riassunti, nomi e delle immagini del

regista, degli artisti interpreti e degli altri partecipanti, delle musiche e del materiale fotografico, anche per la creazione di antologie, compilazioni, raccolte, altri programmi ecc., con facoltà di citazione della fonte;

- d. la presentazione del Film a mercati e manifestazioni commerciali, festival, mostre ufficiali e manifestazioni a carattere non commerciale.

L'osservanza delle disposizioni contenute negli obblighi pubblicitari e, qualora applicabili, negli obblighi di doppiaggio esonera la Mandataria da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Mandante si adopererà affinché gli autori del Film nonché i principali componenti del cast artistico partecipino alle visioni di gala, festival o prime visioni importanti, conferenze stampa, trasmissioni radio e televisive ed in genere a qualsiasi altra manifestazione valida ed idonea per la promozione del Film che la Mandataria e/o i suoi aventi causa ritenessero opportuno realizzare.

Nei titoli di testa e/o di coda ed in tutta la pubblicità e nel materiale promozionale del Film dovrà apparire – in posizione e dimensione di spicco e in unico cartello – un riferimento alla Mandataria, condizione per questa essenziale, nella formulazione “Una distribuzione --.”,

ovvero diversa formulazione dalla stessa indicata. Resta inteso che la Mandataria avrà la facoltà di apporre e/o far apporre sul Film, i relativi supporti ed il materiale promozionale, il logo e/o il marchio commerciale dei suoi agenti, sub-distributori, sub-mandatari, cessionari e/o aventi causa.

Art. 8) Obblighi della Mandante - atti ricognitivi. La Mandante si terrà a disposizione della Mandataria per fornire in qualsiasi momento tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità e la vigenza dei Diritti, per sottoscrivere su richiesta qualsiasi atto ricognitivo dei Diritti, per la conferma degli obblighi e delle garanzie assunti nei confronti della Mandataria, nonché per provare e difendere, con ogni azione necessaria ed opportuna, anche in giudizio, i Diritti. Ciò anche in relazione a quanto contemplato dall'art. 7).

La Mandataria avrà comunque la facoltà di agire autonomamente per la tutela dei propri diritti.

Art. 9) Minimo Garantito, Spese e recuperi. A titolo di anticipo minimo garantito a valersi sui Proventi di quota netta Mandante, la Mandataria corrisponderà a quest'ultima un'importo complessivo pari ad € oltre l'I.V.A. (di seguito “Minimo Garantito”). Il Minimo Garantito

sarà erogato dalla Mandataria alla Mandante alla sottoscrizione del presente accordo previa consegna da parte della Mandante alla Mandataria di lettera di accesso irrevocabile, confermata dal laboratorio, allo stabilimento di sviluppo e stampa per la messa a disposizione in

favore esclusivo della Mandataria e dei suoi aventi causa di tutti i materiali sonori e negativi del Film depositati e/o *depositandi* con espressa conferma del laboratorio di non far valere nei confronti della Mandataria e/o degli aventi causa di quest'ultima eventuali diritti di ritenzione sui predetti materiali. Per “Proventi di quota netta Mandante” debbono intendersi i proventi effettivamente fatturati ed incassati dalla Mandataria in relazione allo sfruttamento, all'utilizzazione ed all'esercizio dei Diritti del Film nel Territorio al netto della provvigione di sua spettanza ai sensi per gli effetti e nella misura di cui al successivo articolo art. 10) e degli eventuali oneri, corrispettivi o *fee* di subdistribuzione e/o sublicenza che non potranno eccedere il 20% (ventipercento) del fatturato.

La Mandataria anticiperà, i costi e le spese necessarie per l'esercizio del Mandato nel Territorio durante l'intero periodo di validità del presente accordo e, tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo, relativi a:

- a. tasse, imposte e bolli gravanti sul Film e sui relativi proventi in virtù delle disposizioni legislative vigenti e future;

- b. eventuale doppiaggio, sottotitolazione, adattamento, traduzione, ecc.,; promozione, pubblicità, lancio e corredi e materiali relativi;
- c. approntamento e stampa di copie su pellicola, nastro videomagnetico, Beta digitali, laser disk, compact disk, video, etc., e di altri materiali di riproduzione e visionamento; lavorazioni tecniche; dogana, trasporto, magazzinaggio, assicurazione, ecc.;
- d. oneri legali e giudiziari, nonché ogni altro onere, costo, commissioni, provvigioni e spesa viva documentati, direttamente imputabili all'esercizio del Mandato.

Con riferimento ai Diritti Cinematografici, le parti convengono che le spese che la Mandataria anticiperà per l'esercizio del Mandato (di seguito "Spese"), saranno comprese tra un importo minimo pari ad ----- ed un importo massimo pari ad € -----. Eventuali impegni finanziari da parte della Mandataria oltre la suddetta soglia dovranno essere previamente autorizzati dalla Mandante. Le parti altresì convengono che il termine ultimo per l'uscita del Film nelle sale cinematografiche del Territorio sarà il , fermo restando l'esatto adempimento

da parte del Mandante dei termini di consegna dei materiali previsti all'art. 5) del presente accordo. L'uscita del Film nelle sale cinematografiche del Territorio sarà effettuata con non meno di ----- copie. La Mandataria avrà diritto di recuperare sia il Minimo Garantito che le Spese maggiorato/e degli interessi passivi da calcolarsi, con decorrenza da quando verrà/anno effettivamente erogato/o fino al loro effettivo recupero, con un tasso bancario pari ad Euribor + 3.

La Mandataria avrà diritto di recuperare sui Proventi di quota netta Mandante come determinati in conformità all'articolo seguente:

- in prima linea il Minimo Garantito ed i relativi interessi;
- successivamente le Spese ed i relativi interessi;

trattenendo sino al recupero delle stesse il 100% (cento per cento) di tutti i Proventi di quota netta Mandante derivanti dalla distribuzione e commercializzazione dei Diritti Cinematografici ed Audiovisivi del Film nel Territorio compresi gli eventuali premi e contributi governativi.

Art. 10) Ripartizione proventi - provvigione Mandataria. Fermo restando quanto previsto all'articolo che precede, i proventi netti effettivamente fatturati ed incassati in relazione allo sfruttamento, alla utilizzazione ed all'esercizio dei Diritti del Film nel Territorio saranno ripartiti ed allocati nelle seguenti proporzioni:

a. con riferimento ai Diritti Cinematografici:

- 70% (settanta per cento) alla Mandante;
- 30% (trenta per cento) alla Mandataria a titolo di provvigione;

b. con riferimento ai Diritti Audiovisivi e ai Diritti Multimediali Interattivi:

- 30% (trenta per cento) alla Mandante;

- 70% (settanta percento) alla Mandataria a titolo di provvigione;

c. con riferimento ai Diritti Televisivi, Radiofonici ed Ancillari:

- 50% (cinquanta percento) alla Mandante;
- 50% (cinquanta percento) alla Mandataria a titolo di provvigione;

La Mandataria avrà il diritto di conguagliare in un unico ammontare complessivo, mediante crosscollateralizzazione, tutti i Proventi di quota netta Mandante relativi allo sfruttamento, alla utilizzazione ed all'esercizio dei Diritti Cinematografici ed Audiovisivi del Film nel Territorio.

Art. 11) Cessione in garanzia *pro solvendo*. A garanzia del recupero da parte della Mandataria del Minimo Garantito e delle Spese nonché dei relativi interessi, la Mandante cede e trasferisce *pro solvendo* alla Mandataria che accetta, in primo grado assoluto, il 100% (cento percento) dei Proventi di quota netta Mandante derivanti dall'esercizio dei Diritti Cinematografici ed Audiovisivi del Film nel Territorio, nonché il 100% (cento percento) degli eventuali contributi governativi e dei premi di qualità spettanti al Film stesso.

Art. 12) Rendiconti. La Mandataria provvederà a fornire alla Mandante rendiconti, bimestrali per il primo anno e semestrali a partire dal secondo anno, che conterranno, oltre a tutte le opportune informazioni riguardo ai contratti stipulati, ai corrispettivi fatturati ed ai proventi effettivamente incassati, anche la elencazione relativa alle Spese sostenute dalla Mandataria di cui all'art. 9) che precede comunque connesse all'esercizio del Mandato nel Territorio.

Qualora la Mandante non abbia fatto pervenire alla Mandataria, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, eventuali osservazioni scritte in merito a ciascun rendiconto, questo si riterrà accettato. La documentazione originale sarà tenuta a disposizione della Mandante per eventuale verifica, anche da soggetti all'uopo debitamente incaricati, su preavviso scritto di almeno 10 giorni lavorativi.

Resta inteso che in tutti i casi nei quali siano previste erogazioni di somme e pagamenti a qualsiasi titolo da parte della Mandataria, l'emissione delle fatture da parte della Mandante ed i versamenti da parte della Mandataria sono subordinati al fatto che la Mandante abbia integralmente adempiuto a quanto previsto dal presente contratto.

Gli eventuali Proventi quota netta Mandante relativi alla commercializzazione dei Diritti Televisivi del Film nel Territorio saranno corrisposti dalla Mandataria alla Mandante entro sette giorni lavorativi dal relativo incasso. In caso di ritardato pagamento oltre i termini summenzionati saranno applicati gli interessi di mora pari al tasso bancario Euribor a 6 mesi +3.

Art. 13) clausola risolutiva espressa. In caso di inadempienza da parte della Mandante anche ad una sola delle garanzie assunte verso la Mandataria nonché agli obblighi ed ai termini di consegna meglio descritti al precedente art. 5), la Mandataria avrà la facoltà di risolvere il presente accordo, salvo il risarcimento dei danni subiti e *subendi*. La rinuncia da parte della Mandataria al diritto di risoluzione per ogni inadempimento posto in essere dalla Mandante, relativo al presente accordo, non costituisce rinuncia al diritto al risarcimento dei danni derivanti da tale inadempienza o al diritto di risolvere l'accordo per ogni inadempienza successiva. Fermo restando quanto sopra previsto nonché la disciplina normativa in materia di mandato, la Mandante avrà la facoltà di dichiarare il presente accordo risolto qualora la Mandataria, entro

30 (trenta) giorni dalla relativa contestazione scritta della Mandante da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., non abbia sanato od adeguatamente motivato l'asserito inadempimento relativo a: (i) pagamento degli importi dovuti alla Mandataria ai sensi e per gli effetti del presente accordo; (ii) importo minimo delle Spese; (iii) numero di copie minime previste per l'uscita cinematografica nel Territorio, (iv) termine

ultimo per l’uscita cinematografica nel Territorio.

Art. 14) Cessione del Contratto. Il presente contratto ed i relativi crediti non potranno essere ceduti, neppure in parte ed a qualsiasi titolo, dalla Mandante a terzi senza il preventivo consenso scritto della Mandataria. Quest’ultima avrà la facoltà di cedere, in tutto o in parte, a terzi, senza limitazione alcuna, il presente accordo e i diritti da esso derivanti senza necessità di ulteriore accettazione da parte della Mandante che dovrà comunque essere informata.

Art. 15) Modifiche e foro competente. Qualsiasi modifica, rinuncia, aggiunta alla presente dovrà risultare per iscritto e si intendono pertanto superate e prive di efficacia tutte le eventuali precedenti pattuizioni non riportate nel presente accordo. Singole rinunce o deroghe ad una qualsiasi delle clausole non potranno essere invocate come precedente. I titoli attribuiti alle

singole clausole hanno valore puramente esemplificativo e non esaustivo. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 16) Obblighi di registrazione e trascrizione. Il presente atto sarà registrato a tassa fissa, essendo le relative operazioni soggette ad IVA e sarà notificato alla SIAE per la trascrizione nel Pubblico Registro Cinematografico a cura della Mandataria.

Art. 17) Trattamento “privacy”. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, con la sottoscrizione del presente accordo ciascuna parte autorizza reciprocamente l’altra al trattamento dei propri dati per le finalità inerenti all’esecuzione dei relativi adempimenti ed obblighi contrattuali, alla predisposizione di archivi unitari, nonché all’ottemperanza degli obblighi derivanti in forza di legge.

Art. 18) Approvazione espressa clausole. le parti si danno atto che il presente accordo è stato tra le stesse lungamente ed approfonditamente discusso e dichiarano pertanto di conoscerne tutte le clausole e condizioni e di approvarle in ogni caso, nessuna esclusa, specificatamente essendo conformi alle loro volontà pattizie.

Redatto in quattro originali, letto confermato e sottoscritto in Roma li 11 March 2026

Firma del legale rappresentante:

TEST

Signed By Nome Amministratore
Signed On: 10 June 2025



Signature Certificate

Document name: Mandato di Distribuzione

 Unique Document ID: 2DCBD084D6E36B0AEE23A6161F401FBA6DDBC39B



Build. Track. Sign Contracts.

Timestamp

14 April 2024 23:08 CET

Audit

Mandato di Distribuzione Uploaded by Nome
Amministratore - comunicazioni@filmwizz.it IP
2a09:bac1:3920:98::3d2:a



This audit trail report provides a detailed record of the online activity and events recorded for this contract.

